



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Cosentini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31134/2011 promossa da:

D.C.

G.L.R.

BANCA SPA,

contro

ALFA SRL IN LIQ.,

M.G.

PARTE ATTRECE

e

contumaci

PARTI CONVENUTE

CONCLUSIONI



Per parte attrice:

“Si chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni, con la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, in quanto nullo ed inefficace per violazione della normativa di Legge.

Con vittoria di spese, competenze e onorario di giudizio, oltre Iva e C.p.a. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”

Per parte convenuta:

“Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di Euro 107.354,76 oltre interessi di mora come quantificati in decreto e spese di lite liquidati e respingere per l'effetto l'opposizione proposta.

In via subordinata: accertare e dichiarare che i signori **C.D.** e **R.G.L.** quali garanti per avallo della debitrice principale **ALFA S.R.L.** sono debitori della **BANCA SPA** della somma di Euro 107.354,76, oltre interessi di mora al tasso del 6,25% dal 1.1.2011 al saldo, e comunque della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; e per l'effetto condannare i signori **C.D.** e **R.G.L.**, quali garanti per avallo della debitrice principale **ALFA S.R.L.** al pagamento a favore della **BANCA SPA** della somma di Euro 107.354,76, oltre interessi di mora al tasso del 6,25% dal 1.1.2011 al saldo, e comunque della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

In via istruttoria

La difesa della Banca chiede che venga ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli e formula sin d'ora istanza per essere ammessa a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi:

- 1) “Vero che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo l'avv. **M.B.** - dichiaratosi difensore dei signori **G., C. e R.** - contattava l'avv. Francesca Clemente - quale procuratore di **BCC** di Carugate - per richiedere spiegazioni in merito all'imputazione effettuata dalla banca del versamento da parte del sig. **R.**?”
- 2) Vero che, in seguito al fax inviato dall'avv. **F. C.** e all'avv. **M.B.** in data 9 aprile 2011 (prodotto sub doc. 7) con il quale la Banca dichiarava di limitare la propria pretesa a € 107.354,76 oltre interessi, l'avv. **M.B.** formulava in nome e per conto dei signori **G., R. e C.**, proposte per la definizione transattiva della vertenza?
- 3) Vero che l'accordo transattivo è stato raggiunto sin dal 13 aprile 2011 quando la Banca ha accettato la proposta formulata con esplicita determinazione del quantum e delle modalità di pagamento poi mai onorata dai debitori?

Sindica in qualità di teste l'avv. **M.B.** con studio in (OMISSIS)

In ogni caso

Con il favore di spese, diritti e onorari, oltre spese generali”



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.5.2011, **D.C. e G.R.** chiamavano avanti a questo Tribunale **BANCA SPA s.c.**, nonché **ALFA S.R.L. e M.G.**, svolgendo formale opposizione al decreto ingiuntivo 14.3.11 (notificato loro l'1.4.11) emesso dal Tribunale di Milano per l'importo di € 160.538,86 oltre interessi di mora dal 26.11.2010 e spese, importo preteso dalla **BANCA SPA** nei confronti di **ALFA SRP** e dei garanti **R., G. e C.**, a titolo di pagamento obbligazioni derivanti da contratto di mutuo chirografario intervenuto tra la società e la banca, in forza di risoluzione contrattuale intimata con raccomandata 4.11.10. Denunciavano gli opposenti l'erroneità delle somme richieste, sia perché **R.**, il 14.12.10, aveva venduto propri titoli e destinato il ricavato di € 52.500,00 a copertura di quanto dovuto dalla società, importo che non era stato decurtato dalle somme pretese in sede monitoria, sia perché il Piano di ammortamento praticato dall'Istituto di credito comprendeva un interesse composto, in violazione del divieto di anatocismo sancito *ex lege*, ulteriormente violato con riferimento agli interessi di mora computati sulle intere rate scadute, anche per la parte di interessi in esse comprese. Su tali premesse, chiedevano venisse accertata la minor somma dovuta e venisse accertato il diritto degli istanti di agire in regresso o surroga nei confronti della società, debitrice principale, e dell'ulteriore garante **G.**

Ritualmente costituitosi con comparsa 27.9.11, **BANCA SPA** chiedeva il rigetto dell'opposizione svolta, salvo riconoscere che erroneamente non era stato imputato a decurtazione del debito l'importo di € 52.500,00 pagato da **R.**, limitando con ciò la pretesa ad € 107.354,76, oltre interessi di mora dal 26.11.10 al saldo; produceva ulteriore documentazione a comprova del credito e negava qualunque conteggio anatocistico degli interessi, non presente nel computo della singola rata restitutoria, che si limitava a scaglionare nel tempo il capitale da restituire e gli interessi sul capitale via via residuo.

Succedutisi più rinvii, richiesti al fine di definire transattivamente la vertenza, all'udienza del 15.2.12 il giudice sospendeva la concessa provvisoria esecuzione del decreto opposto, richiesto per somma maggiore, e concedeva termini per memorie difensive ed istruttorie; richiesti chiarimenti contabili alla banca, disposta all'esito CTU, il relativo elaborato veniva depositato il 9.5.2013; alla successiva udienza del 23.1.2014, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, il giudice tratteneva la causa in decisione, dando termini di legge per memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pacifica è l'avvenuta omissione da parte della banca creditrice dello scomputo, dal saldo debitorio, di importo pagato dal garante **R.**; su tale base il decreto ingiuntivo va revocato.



Infondati si reputano invece i restanti motivi di opposizione svolti dagli opposenti in merito alle condizioni del finanziamento concesso dalla banca il 25.9.06 a ALFA S.R.L., di cui gli opposenti sono garanti.

L'espletamento di perizia contabile ha invero dato **chiara contezza della legittimità dell'operato** della banca nella pattuizione degli interessi debitori, corrispettivi e di mora, e nella definizione di Piano di ammortamento del prestito, in termini rispettosi del divieto di anatocismo.

In punto interessi debitori è in primo luogo stato accertato che, a fronte di un Tasso Nominale Annuo (Tan) concordato in contratto nella misura del 3,25% (art.2 contratto - doc.2 banca), i differenti Taeg e Teg menzionati nello Sviluppo Piano di Ammortamento, nella misura rispettivamente del 3,912% e 3,739% (doc.4 banca), trovano ragione nelle voci di costo legittimamente pattuite. Più esattamente, le voci di costo "Commissioni di istruzione pratica" (€ 1.200,00) e "imposta sostitutiva" (€ 500,00) concorrono a ridurre il finanziamento ad € 198.300,00 (rispetto al mutuo deliberato di € 200.000,00), ed è in riferimento a tale capitale ridotto che la rata mensile di € 5.838,17 del piano di ammortamento (elevata ad € 5.840,67 per incidenza "commissioni d'incasso rata" per € 2,50), esprime un Taeg del 3,912%. Conteggio leggermente diverso viene fatto per il computo del Teg (Tasso Effettivo Globale), in quanto gli oneri fiscali non concorrono al suo computo e il rapporto della rata (di effettivi € 5.840,67) su un capitale di € 198.800,00 (al capitale mutuato si sottraggono solo € 1.2000,00 di spese istruttoria), porta a un Teg del 3,739%, quale esattamente espresso dalla banca.

In secondo luogo è stato escluso che la metodologia di sviluppo del Piano di Ammortamento contenga un implicito effetto anatocistico.

Si premette che con il termine "**ammortamento di un prestito**" si intende la graduale restituzione del capitale prestatato, unitamente agli interessi che ne conseguono, atteso che il prestito di un capitale comporta il pagamento di un interesse (art.1815 comma 1 c.c.); al mutuatario dovrà essere reso noto preventivamente il piano di ammortamento, perché ne valuti la sostenibilità, piano che varierà in funzione del numero e periodicità delle rate (ossia del tempo entro il quale si prevede la compiuta restituzione), tenendo conto che ogni rata comprenderà una quota di capitale e una quota di interessi. Il CTU spiega in proposito che, al fine di stabilire un piano di ammortamento, deve essere fissata a priori una regola (definita "condizione di chiusura") che sancisca come si determini una delle tre grandezze (rata, quota capitale, quota interessi), di modo che, individuata una grandezza, se ne possano calcolare le restanti due.

Ciò detto, con il termine "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi



riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità).

In ogni caso la "condizione di chiusura" risponde a una precisa regola matematica, e il CTU, nel caso di specie, ha riscontrato il rispetto da parte della banca di quella precisa "condizione di chiusura" che nell'ammortamento alla francese viene definita "condizione iniziale"; il CTU ha rilevato che la formula matematica in questo caso "utilizza la legge di sconto composto", ma **unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite** (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile - che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre **non si ad incide sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell'interesse semplice.**

Verificato quindi il conteggio degli interessi come effettuato di fatto dalla banca nella fattispecie in esame, il CTU ha concluso affermando che *"le quote di interessi periodali sono state calcolate mediante la legge dell'interesse semplice ... e non vi è stata capitalizzazione degli interessi nella definizione degli elementi del piano di ammortamento del contratto e nella esecuzione dei conseguenti pagamenti"*.

Escluso qualunque anatocismo nelle rate a scadenza periodica, diverso è il caso in cui non venga rispettata, da parte del soggetto mutuatario, la scadenza del pagamento rateale, e vengano computati su tali rate impagate gli interessi di mora (sino al momento del tardivo pagamento). In tale caso è il dettato normativo che consente l'anatocismo, prevedendosi, all'art.3 della Delibera Cnr 9.2.2000 (quale vigente all'epoca della stipulazione del rapporto di finanziamento in oggetto), che *"nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento"*. Il previsto conteggio dell'interesse di mora sull'intero importo delle rate impagate comporterà quindi che tale interesse venga a maturare anche sulla parte di interessi in esse compresa, il che certamente dà luogo a un effetto anatocistico (prodursi di interessi sugli interessi), ma ciò è **consentito per legge e si produce limitatamente alle rate impagate.**

Nel caso di specie il conteggio degli interessi di mora sulle rate impagate risulta sia stato pattuito alla condizione sub c dell'art.2 del contratto di finanziamento, in termini rispettosi del dettato normativo (*"le parti convengono che il tasso di mora, da applicare sull'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata non regolarmente pagata... senza necessità di formale costituzione in mora, sarà pari al 3% annuo oltre il tasso convenuto..."*).

Le contestazioni di indebito anatocismo svolte dagli oppositori non possono quindi trovare accoglimento.



Ne consegue la condanna degli opposenti alla restituzione alla banca dell'importo dalla stessa richiesta, come ricalcolato alla luce della somma versata dal garante R.; corretto (e non oggetto di specifica contestazione) risulta in proposito il conteggio effettuato dalla banca al 9.4.11 (doc. 7), che scomputa l'importo di € 52.200,00 versato da R. il 14.12.10 (nel documento è erroneamente indicata la data del 14.12.11), suddividendolo, quanto a € 35.179,62 a pagamento delle 6 rate impagate di € 35.071,52 e degli interessi di mora di € 108,10 maturati su dette rate sino al 14.12.10, e per € 17.020,38 a scomputo del capitale residuo di € 124.528,28, derivandone un capitale residuo di € 107.207,90 al 14.12.10; su tale importo decorreranno quindi interessi di mora al tasso pattuito del 6,25% dal 15.12.10 al saldo, e comunque entro il tasso soglia; si consideri a tale ultimo proposito, che il tasso di mora era pattuito "pari al 3% annuo oltre il tasso convenuto" e che, ancorché pattuito un tasso variabile, era stabilito all'art.2 che "il tasso non potrà comunque scendere sotto la soglia del 3,25% salva l'ipotesi in cui quest'ultima risultasse superiore al tasso previsto dalle vigenti norme di legge." -ossia il tasso soglia.

Nel rapporto tra gli opposenti e la banca, le spese di lite (da liquidarsi ex D.M. n.55/14) seguono la soccombenza e si pongono pertanto per 2/3 a carico degli attori, attesa la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna emessa per minore importo; tra le spese rientrano anche i costi di CTU, resasi necessaria anche a fronte dei chiarimenti incompleti offerti dalla banca.

Nel rapporto tra gli opposenti e la convenuta ALFA s.r.l., si accoglie la domanda dei primi di accertamento del diritto di regresso nei confronti della società, debitrice principale della banca, diritto che potrà essere fatto valere, ex art.1950 c.c., all'esito del pagamento alla banca da parte dei garanti dell'importo di cui alla presente condanna.

Parimenti, quanto alla domanda svolta dagli attori nei confronti di M.G., anch'egli sottoscrittore del contratto di finanziamento in qualità di garante della all'art.3 della Delibera Cicr 9.2.2000 ALFA SRL, ai sensi dell'art.1299 c.c. si accerta il diritto degli stessi, all'esito del pagamento, di ripetere dal condebitore solidale la parte di competenza di quest'ultimo che, ex art.1298 c.c., si presume pari a 1/3 presumendosi uguali le parti dei tre garanti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio di D.C., G.L.R. e Banca SPA, e in contumacia di ALFA s.r.l. in liq. e M.G., ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 14.3.11 nei confronti di D.C. e G.L.R. in favore di BANCA SRL;

2. condanna D.C. e G.L.R. a pagare in solido a BANCA SPA l'importo di € 107.207,90 oltre interessi di mora al 6,25% annuo (e comunque entro il tasso soglia) dal 15.12.10 al saldo;
3. condanna D.C. e G.L.R. a rifondere in solido a BANCA SPA s.c. i 2/3 delle spese di procedimento, liquidate per l'intero in € 13.430,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA, e a tenere a proprio carico i 2/3 delle spese di CTU, come liquidate in corso di causa;
4. dichiara il diritto di D.C. e G.L.R. di agire in regresso per la ripetizione di quanto abbiano pagato sub 2 e 3 per l'intero nei confronti di ALFA SRL, e per 1/3 nei confronti di M.G.

Milano, 5.5.14.

Il Giudice

dott. Laura Cosentini